



Aiuti di Stato: la Commissione approva un regime italiano da 526,5 milioni di € a sostegno del settore del trasporto di merci su strada nel contesto dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia

Bruxelles, 14 luglio 2022

La Commissione europea ha approvato il regime quadro italiano da 526,5 milioni di € a sostegno del settore del trasporto di merci su strada nel contesto dell'invasione russa dell'Ucraina. Il regime è stato approvato nell'ambito del [quadro temporaneo di crisi](#) per gli aiuti di Stato, adottato dalla Commissione il 23 marzo 2022, che si fonda sull'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e riconosce che tutta l'economia dell'UE sta subendo un grave turbamento.

Margrethe **Vestager**, Vicepresidente esecutiva responsabile della politica di concorrenza, ha dichiarato: *"L'aggressione militare ingiustificata della Russia contro l'Ucraina e le relative sanzioni stanno avendo un impatto significativo su molti settori dell'UE e dell'economia italiana. Anche i trasportatori di merci su strada sono stati duramente colpiti dall'attuale crisi geopolitica e dal conseguente aumento dei prezzi dei carburanti. Con questo regime da 526,5 milioni di €, l'Italia li sosterrà garantendo nel contempo la circolazione ininterrotta delle merci su strada. Continuiamo a restare al fianco dell'Ucraina e del suo popolo. Nel contempo proseguiamo la stretta collaborazione con gli Stati membri per garantire che le misure nazionali di sostegno possano essere attuate in modo tempestivo, coordinato ed efficace, tutelando nel contempo la parità di condizioni nel mercato unico"*.

Il provvedimento dello Stato italiano

L'Italia ha notificato alla Commissione un regime da 526,5 milioni di € a sostegno dei trasportatori di merci su strada nel contesto dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia.

L'obiettivo del regime è fornire sostegno alla liquidità degli operatori del trasporto di merci su strada colpiti dall'aumento del prezzo del carburante diesel causato dall'attuale crisi geopolitica e dalle relative sanzioni. La misura mira ad attenuare il rischio di insolvenza per tali imprese, garantendo nel contempo la circolazione ininterrotta delle merci su strada.

La misura sarà aperta ai trasportatori di merci su strada di tutte le dimensioni registrati in Italia colpiti dall'attuale crisi.

Nell'ambito del regime i beneficiari avranno diritto a ricevere aiuti di importo limitato sotto forma di credito d'imposta.

Il credito d'imposta sarà concesso per l'acquisto di gasolio e AdBlue per il rifornimento di veicoli utilizzati per il trasporto stradale i) di massa totale pari o superiore a 7,5 tonnellate; e ii) una categoria Euro 5 o superiore.

Valutazione della Commissione

La Commissione ritiene che il regime italiano sia in linea con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo di crisi. In particolare, l'aiuto i) non supererà i 400 000 € per impresa e ii) sarà concesso entro il 31 dicembre 2022.

La Commissione ha concluso che il regime italiano è necessario, adeguato e proporzionato per porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro in linea con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE e con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo.

Su queste basi la Commissione ha approvato la misura di aiuto in quanto conforme alle norme dell'Unione sugli aiuti di Stato.

Contesto

Il [23 marzo 2022](#), la Commissione europea ha adottato un [Quadro temporaneo di crisi](#) per gli aiuti di Stato per consentire agli Stati membri di avvalersi della flessibilità prevista dalle norme in materia al fine di sostenere l'economia nel contesto dell'invasione russa dell'Ucraina.

Il quadro temporaneo di crisi prevede che gli Stati membri possano concedere i seguenti tipi di aiuti:

- **aiuti di importo limitato**, in qualsiasi forma, fino a 35 000 € per le imprese colpite dalla crisi che operano nel settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura e fino a 400 000 € per le imprese colpite dalla crisi che operano negli altri settori;
- **sostegno alla liquidità sotto forma di garanzie statali e prestiti agevolati**; e
- **aiuti destinati a compensare i prezzi elevati dell'energia**. Gli aiuti, che possono essere concessi sotto qualsiasi forma, compenseranno parzialmente le imprese, in particolare gli utenti a forte consumo di energia, a fronte dei costi aggiuntivi dovuti agli aumenti eccezionali dei prezzi del gas e dell'energia elettrica. L'aiuto complessivo per beneficiario non può superare il 30% dei costi ammissibili, fino a un massimo di 2 milioni di €, in alcun momento. Quando l'impresa subisce perdite di esercizio, possono essere necessari ulteriori aiuti per garantire il proseguimento di un'attività economica. Pertanto, per gli utenti a forte consumo di energia, le intensità di aiuto sono più elevate e gli Stati membri possono concedere aiuti superiori a tali massimali, fino a 25 milioni di €, e, per le imprese che operano in settori e sottosettori particolarmente colpiti, fino a 50 milioni di €.

Le entità controllate dalla Russia che sono sanzionate saranno escluse dall'ambito di applicazione di tali misure.

Il quadro temporaneo di crisi prevede pertanto una serie di garanzie:

- **metodologia proporzionale**, che richiede l'esistenza di un nesso tra l'importo dell'aiuto che può essere concesso alle imprese e la portata della loro attività economica e dell'esposizione agli effetti economici della crisi;
- **condizioni di ammissibilità**, ad esempio, mediante la definizione degli utenti ad alta intensità energetica come imprese per le quali l'acquisto dei prodotti energetici è pari ad almeno il 3% del loro valore produttivo; e
- **requisiti di sostenibilità**, quando concedono aiuti per ovviare ai costi aggiuntivi sostenuti a causa dei prezzi eccezionalmente elevati del gas e dell'energia elettrica, gli Stati membri sono invitati a considerare, in modo non discriminatorio, la fissazione di requisiti relativi alla protezione dell'ambiente o alla sicurezza dell'approvvigionamento.

Il Quadro temporaneo di crisi sarà operativo fino al 31 dicembre 2022. Al fine di garantire la certezza del diritto, la Commissione valuterà prima di tale data se il quadro debba essere prorogato. Durante il periodo di applicazione la Commissione valuterà inoltre il contenuto e la portata del quadro alla luce degli sviluppi sui mercati dell'energia e sugli altri mercati dei fattori di produzione e della situazione economica generale.

Il quadro temporaneo di crisi integra le ampie possibilità di cui dispongono gli Stati membri per concepire misure in linea con le esistenti norme dell'UE sugli aiuti di Stato che, ad esempio, consentono agli Stati membri di aiutare le imprese a far fronte alla carenza di liquidità e a sopperire a un urgente fabbisogno di aiuti al salvataggio. Inoltre l'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea consente agli Stati membri di compensare le imprese per i danni direttamente causati da un evento eccezionale, come l'attuale crisi.

Per di più il [19 marzo 2020](#) la Commissione ha adottato un quadro temporaneo nel contesto della pandemia di COVID-19, il quale è stato modificato il [3 aprile](#), l'[8 maggio](#), il [29 giugno](#), il [13 ottobre](#) 2020, il [28 gennaio](#) e il [18 novembre](#) 2021. Come annunciato nel [maggio 2022](#), il quadro temporaneo COVID [non è stato prorogato](#) oltre la data di scadenza fissata del 30 giugno 2022, con alcune eccezioni. In particolare, le misure di sostegno agli investimenti e alla solvibilità possono ancora essere attuate rispettivamente fino al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023, come già previsto dalle norme vigenti. Inoltre, il quadro temporaneo COVID prevede già una transizione flessibile, con chiare garanzie, in particolare per quanto riguarda le opzioni di conversione e ristrutturazione degli strumenti di debito, come i prestiti e le garanzie, in altre forme di aiuto, come le sovvenzioni dirette, fino al 30 giugno 2023.

La versione non riservata della decisione sarà consultabile sotto il numero SA.103480 nel [registro degli aiuti di Stato](#) nella sezione del sito web della Commissione dedicata alla [concorrenza](#) una volta risolte eventuali questioni di riservatezza. Le nuove decisioni relative agli aiuti di Stato pubblicate su Internet e nella Gazzetta ufficiale figurano nel bollettino elettronico di informazione settimanale in materia di concorrenza ([Competition Weekly e-News](#)).

Maggiori informazioni sul Quadro temporaneo di crisi e su altre azioni intraprese dalla Commissione per affrontare le ripercussioni economiche dell'invasione russa dell'Ucraina sono disponibili [qui](#).

Contatti per la stampa:

[Arianna PODESTA](#) (+32 2 298 70 24)

[Nina FERREIRA](#) (+32 2 299 81 63)

[Maria TSONI](#) (+32 2 299 05 26)

Informazioni al pubblico: contattare [Europe Direct](#) telefonicamente allo [00 800 67 89 10 11](#) o per [e-mail](#)